

ORIGINALE

N. 21719 REG.PROV.CAU.
N. 00227/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2012, proposto da:

A.N.E.P.L.A. - Associazione Nazionale Produttori Estrattori Lapidei ed Affini ed Altri, Confindustria Bergamo, Cava dell'Isola S.r.l., Cava Nord S.r.l., Cava S. Antonio S.r.l., Pattarini S.r.l., Borgo S.r.l., La Valeggiana S.r.l., Cave Ghiaia Nardi S.r.l., Setim. S.r.l., Bonilauri S.r.l., Fratelli Mara S.r.l., Villagrossi Cave - Calcestruzzi - Lavori Stradali S.p.A., Cave Rossetti S.p.A., Comparini F.Lli S.r.l., Cave Riunite S.r.l., Cave Gatti S.r.l., Inerti Barella S.r.l., Fratelli De Poli S.r.l., Scavi Pesenti S.r.l., Inerti Belvedere S.r.l., Impresa Fratelli Rota Nodari S.r.l., Cava Francesca S.r.l., La Ginestra S.r.l., Cave Merlini S.p.A., F.Lli Manara & C. S.r.l., Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl, Gambarana Verde Srl, Cava di Cusago Srl, Cava Fusi Spa, Nuova Demi Spa, Cosmocal Spa, Re Sergio Autotrasporti Srl, Terreni & Coa Srl, Seratoni Cave Srl, Edilquattro Srl, Lages Lavorazioni Gessi

Speciali Spa, Cmr Industriale Srl; rappresentati e difesi dall'avv. Lodovico Valsecchi, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano in Via Corridoni, 39, presso la Segreteria del Tribunale.

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piera Pujatti e Sabrina Gallonetto, domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;

Comune di Peschiera Borromeo; non costituito in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia N. IX/279 dell' 8.11.2011 in tema di aggiornamento delle tariffe dei diritti di escavazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 21 novembre 2011, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;


Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 il dott.



Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

che con il provvedimento impugnato la Regione Lombardia ha adeguato le tariffe dei diritti di escavazione, in relazione alle varie categorie di materiale indicate nello stesso;

che la motivazione del provvedimento è fondata sugli “elevati costi ambientali cui gli Enti locali devono far fronte per mitigare gli impatti generati dalle attività estrattive”, sulla “necessità di favorire il recupero di inerti da demolizione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo in sostituzione della sabbia e della ghiaia”, nonché sulla “necessità di operare un adeguamento delle tariffe che non comporti distorsioni di mercato nei confronti di realtà territoriali limitrofe alla Lombardia”;

che gli aumenti determinati sono stati alquanto differenziati con riferimento alle varie categorie merceologiche (sabbia e ghiaia, argilla, torba ornamentali, rocce e pietrisco);

Ritenuto ad un sommario esame che il ricorso sia assistito dal *firmus boni iuris*:

con riferimento all’illegittima retroattività, di quasi un anno, delle disposizioni impuginate, che risultano particolarmente gravose per le imprese del settore, rispetto agli adeguamenti periodicamente disposti in passato;

attesa la carenza di motivazione e conseguente irragionevolezza del

provvedimento impugnato che, nonostante l'ampio potere discrezionale di cui gode l'Amministrazione nella materia de quo, si fonda genericamente su esigenze ambientali, senza tuttavia indicare le ragioni della detta considerevole diversificazione tariffaria tra i vari materiali oggetto di estrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Quarta

Accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, ordina all'Amministrazione il suo riesame, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente ordinanza, alla luce di quanto evidenziato in motivazione, e fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di Ottobre 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

V. Mani EA

IL PRESIDENTE

Abianello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 1302.12

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Padellonani